

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 40

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
14 febbraio 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 125/2008 del Consiglio, del 12 febbraio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio** 1
- Regolamento (CE) n. 126/2008 della Commissione, del 13 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 127/2008 della Commissione, del 13 febbraio 2008, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oscypek (DOP)]** 5

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2008/111/CE, Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2007, relativa all'istituzione del comitato dello Spazio europeo della ricerca** 7

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Azione comune 2008/112/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU) 11**
- ★ **Azione comune 2008/113/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, a sostegno dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (SALW) illegali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni 16**

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 125/2008 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

versie che consentono di pronunciarsi sulle controversie relative ai cosiddetti obblighi «OMC plus».

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio ⁽¹⁾ fornisce ad un'impresa comunitaria strumenti procedurali per chiedere che la Commissione avvii un'inchiesta in merito agli ostacoli agli scambi adottati o mantenuti da un paese terzo qualora tali ostacoli incidano sul mercato del paese terzo in questione e arrechino effetti negativi sugli scambi ai danni dell'impresa comunitaria.

(2) Tuttavia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94, la denuncia di un'impresa comunitaria è ammissibile soltanto se il presunto ostacolo agli scambi che ne è l'oggetto dà diritto ad un'azione legale in base a norme commerciali internazionali fissate in un accordo commerciale multilaterale o plurilaterale. Questo significa che, per essere giudicate ammissibili, le denunce di presunte violazioni di obblighi bilaterali da parte di un paese terzo devono segnalare anche violazioni di norme multilaterali o plurilaterali.

(3) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 3286/94 la Comunità ha concluso una serie di accordi bilaterali, i quali definiscono norme sostanziali applicabili agli scambi fra la Comunità e i paesi terzi che vanno ben al di là delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tali accordi contengono inoltre meccanismi efficaci e vincolanti di risoluzione delle contro-

(4) La possibilità per le imprese comunitarie di fondarsi su accordi bilaterali per presentare una denuncia nel quadro del regolamento (CE) n. 3286/94 agevolerebbe il controllo del rispetto degli obblighi contenuti in tali accordi nonché l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, garantendo così agli esportatori un migliore accesso ai mercati e contribuendo alla crescita e all'occupazione nella Comunità.

(5) Alla luce di tali sviluppi e al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico delle imprese comunitarie, il diritto di tali imprese di presentare denunce sugli ostacoli agli scambi dovrebbe essere esteso per includere i presunti ostacoli agli scambi che siano unicamente oggetto di un diritto di agire sancito da norme commerciali internazionali stabilite in un accordo commerciale bilaterale.

(6) Il regolamento (CE) n. 3286/94 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni impresa comunitaria nonché ogni associazione, avente o meno personalità giuridica, che agisce a nome di una o più imprese comunitarie e che ritiene che tali imprese comunitarie abbiano subito effetti negativi sugli scambi a seguito di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo può presentare una denuncia per iscritto.»

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK

REGOLAMENTO (CE) N. 126/2008 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	137,4
	JO	74,3
	MA	49,4
	MK	36,8
	TN	129,8
	TR	104,6
	ZZ	88,7
0707 00 05	EG	267,4
	JO	202,1
	MA	175,9
	TR	149,2
	ZZ	198,7
0709 90 70	MA	49,0
	TR	149,6
	ZA	71,0
	ZZ	89,9
0709 90 80	EG	349,4
	ZZ	349,4
0805 10 20	EG	44,2
	IL	50,3
	MA	58,9
	TN	47,9
	TR	69,7
	ZZ	54,2
0805 20 10	IL	120,6
	MA	108,5
	TR	72,2
	ZZ	100,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	41,9
	EG	88,5
	IL	60,1
	JM	40,8
	MA	122,9
	PK	79,8
	TR	70,1
	ZZ	72,0
0805 50 10	EG	84,6
	IL	106,4
	MA	77,5
	TR	109,4
	ZZ	94,5
0808 10 80	AR	83,0
	CA	87,7
	CN	84,9
	MK	39,4
	US	114,9
	ZZ	82,0
0808 20 50	CN	44,1
	US	120,5
	ZA	103,7
	ZZ	89,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 127/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2008

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oscypek (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Oscypek» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) La Slovacchia si è opposta a tale registrazione in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 facendo riferimento ai motivi di opposizione indicati all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b) e c), di detto regolamento. Nella dichiarazione di opposizione la Slovacchia ha in particolare spiegato che la registrazione della denominazione «Oscypek» recherebbe pregiudizio alla denominazione «Slovenský oštiepok», la cui registrazione come indicazione geografica protetta è stata chiesta da tale Stato membro alla Commissione ⁽³⁾.
- (3) Con lettera del 30 maggio 2007 la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a procedere fra loro alle consultazioni appropriate.
- (4) La Polonia e la Slovacchia hanno raggiunto un accordo, notificato alla Commissione con lettera pervenuta il 28 giugno 2007.

(5) In virtù di tale accordo la Polonia e la Slovacchia riconoscono in particolare che le denominazioni «Oscypek» e «Slovenský oštiepok», nonostante abbiano un'origine storica e una tradizione comuni, si riferiscono ormai a formaggi preparati con metodi distinti. Secondo la Polonia e la Slovacchia, le differenze sostanziali fra i due formaggi, riguardanti le materie prime utilizzate, il metodo di preparazione e le proprietà fisiche, chimiche e organolettiche, non dovrebbero generare confusione nel consumatore. I due paesi convengono sul fatto che le denominazioni «Oscypek» e «Slovenský oštiepok» sono entrambe legittime; la Polonia sottolinea inoltre che la registrazione della denominazione «Oscypek» come denominazione d'origine protetta non pregiudicherebbe il diritto dei produttori slovacchi di utilizzare la denominazione «oštiepok», da sola o accompagnata da altri termini.

(6) L'accordo raggiunto fra le parti interessate non rende necessario modificare gli elementi pubblicati in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. La denominazione «Oscypek» deve pertanto essere registrata conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento citato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 180 del 2.8.2006, pag. 94.

⁽³⁾ La domanda di registrazione è stata ricevuta il 30 marzo 2006 e la sintesi è stata pubblicata nella GU C 308 del 19.12.2007, pag. 28.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3 — Formaggi

POLONIA

Oscypek (DOP)

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2007

relativa all'istituzione del comitato dello Spazio europeo della ricerca

(2008/111/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

(1) Il comitato consultivo europeo della ricerca, il cui compito è esaminare questioni generali legate alla politica di ricerca, è stato istituito con decisione 2001/531/CE, Euratom della Commissione ⁽¹⁾.

(2) Date le nuove sfide legate alla ricerca, la Commissione, nel suo Libro verde «Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca» ⁽²⁾ prevedeva la riforma del comitato consultivo europeo della ricerca per rafforzarne il ruolo nella realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e rendere il funzionamento di tale gruppo più flessibile ed efficiente.

(3) È dunque necessario istituire un nuovo gruppo di esperti nel campo delle politiche europee di ricerca e sviluppo tecnologico e definirne mansioni e struttura.

(4) Il gruppo dovrebbe fornire consulenze alla Commissione sulla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, tenendo conto degli obiettivi stabiliti nel Libro verde della Commissione «Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca».

(5) Il gruppo dovrebbe sostenere la Commissione nei suoi sforzi per conseguire gli obiettivi specificati nella decisione 2006/970/Euratom del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) ⁽³⁾ e nella decisione 2006/971/CE del Consiglio del 19 dicembre 2006 concernente il programma specifico Cooperazione che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ⁽⁴⁾.

(6) Il gruppo dovrebbe essere composto da specialisti provenienti dalla comunità scientifica, dall'industria, dal settore dei servizi e da operatori sociali.

(7) Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza definite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (regolamento interno della Commissione) ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 21.

⁽²⁾ COM(2007) 161 definitivo del 4.4.2007.

⁽³⁾ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla Decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

- (8) I dati personali dei membri del gruppo devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.
- (9) È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà l'opportunità di una proroga a tempo debito.
- (10) Occorre pertanto sostituire la decisione 2001/531/CE con la presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Comitato dello Spazio europeo della ricerca

Il comitato dello Spazio europeo della ricerca, di seguito «il comitato», è istituito a decorrere dal 1° marzo 2008.

Articolo 2

Compiti

1. Il comitato ha i seguenti compiti:
 - a) fornire consulenze alla Commissione sulla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca;
 - b) fornire pareri sulla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, su richiesta della Commissione, o su iniziativa del comitato;
 - c) fornire alla Commissione una relazione annuale sulla situazione attuale dello Spazio europeo della ricerca.
2. Il comitato sarà informato a scadenze regolari sugli sviluppi e le azioni pertinenti.
3. Su richiesta formale del comitato, i servizi della Commissione gli trasmettono commenti scritti concernenti i suoi pareri e le sue opinioni. I servizi della Commissione, inoltre, gli comunicano regolarmente informazioni riguardanti le azioni di follow-up adottate.
4. Il parere del comitato sarà trasmesso entro i termini stabiliti dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 3

Consultazione

1. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione relativa alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.
2. Il presidente del comitato può consigliare la Commissione sull'opportunità di consultare quest'ultimo su una questione specifica.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1. Il comitato è composto da 22 membri che rappresentano la comunità scientifica, l'industria e la società civile.
2. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione. Nell'ambito della procedura di selezione e di nomina si dovranno applicare i criteri seguenti:
 - esperienza nella progettazione e nell'attuazione della politica di ricerca,
 - eccellenza nella ricerca e/o nella gestione della ricerca,
 - esperienza nel campo della consulenza a livello europeo o internazionale,
 - equilibrio tra le discipline scientifiche e tecnologiche, con la nomina di persone che vantano un'esperienza universitaria/industriale specifica,
 - equilibrio geografico tenendo conto dei paesi associati ai programmi quadro,
 - adeguato equilibrio tra i generi.
3. I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva cui la Commissione può attingere per la nomina di sostituti.
4. I candidati selezionati sono nominati a titolo personale dalla Commissione e le forniranno consulenze indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.
5. Essi informano in tempo utile la Commissione di ogni conflitto d'interessi che potrebbe compromettere la loro indipendenza.

6. I membri sono nominati per un mandato di 4 anni rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti conformemente al paragrafo 7, oppure fino alla scadenza del mandato.

7. I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:

- a) quando si dimettono;
- b) quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;
- c) quando violano l'articolo 287 del trattato;
- d) quando, contrariamente al disposto del paragrafo 4, non sono indipendenti da qualsiasi influenza esterna;
- e) quando, contrariamente al disposto del paragrafo 5, non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi.

8. I nomi dei membri sono pubblicati nel sito Internet della direzione generale della Ricerca.

Detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1. Il comitato elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti.

Il presidente e i due vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza del comitato; tale ufficio organizza i lavori del comitato.

2. Con l'accordo della Commissione, il comitato può istituire sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nell'ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

3. Il rappresentante della Commissione può invitare esperti o osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare alle deliberazioni o ai lavori del comitato o di un sottogruppo, se la Commissione lo ritiene utile o necessario.

4. Le informazioni ottenute partecipando alle deliberazioni o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se la Commissione ritiene che attengano a questioni confidenziali.

5. Il comitato e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. I rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni del comitato o dei suoi sottogruppi.

6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno sulla base di un progetto presentato dalla Commissione.

7. La Commissione può pubblicare o porre su Internet, nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del comitato.

Articolo 6

Rimborso delle spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

I membri del comitato e dei sottogruppi, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal servizio competente della Commissione.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2001/531/CE, Euratom è abrogata.

Articolo 8

Validità

La presente decisione scade il 29 febbraio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2008/112/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

relativa alla missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La promozione della pace, della sicurezza e della stabilità in Africa e in Europa è una priorità centrale della strategia comune Africa-UE adottata dal vertice UE-Africa il 9 dicembre 2007.
- (2) La riforma del settore della sicurezza (SSR) in Guinea-Bissau è essenziale per la stabilità e lo sviluppo sostenibile del paese.
- (3) Nel novembre del 2006 il Governo della Guinea-Bissau ha presentato una strategia di sicurezza nazionale in cui sottolinea il suo impegno ad attuare la riforma del settore della sicurezza.
- (4) In tale contesto, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione europea hanno svolto, nel maggio del 2007 in Guinea-Bissau, una prima missione comune finalizzata alla raccolta di informazioni, in collaborazione con le autorità di tale paese, per elaborare un approccio globale dell'UE a sostegno del processo nazionale di riforma del settore della sicurezza.
- (5) Per attuare in modo efficace la strategia di sicurezza nazionale, il governo della Guinea-Bissau ha presentato, nel settembre del 2007, un piano d'azione per la ristrutturazione e la modernizzazione dei settori della sicurezza e della difesa, per la cui attuazione è stato predisposto il quadro istituzionale.
- (6) Per contrastare la crescente minaccia rappresentata dalle reti della criminalità organizzata operanti nel paese, il governo della Guinea-Bissau, coadiuvato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), ha annunciato inoltre, nel settembre del 2007, un piano d'emergenza per combattere il traffico di droga.
- (7) In una relazione del 28 settembre 2007 (S/2007/576), il segretario generale dell'ONU, pur elogiando le misure positive adottate fino a quel momento dal governo della Guinea-Bissau per attuare il programma di riforma del settore della sicurezza, ha sottolineato anche l'incapacità del paese a combattere da solo il traffico di droga e ha chiesto ai partner regionali e internazionali di fornire un sostegno tecnico e finanziario.
- (8) Il 19 novembre 2007 il Consiglio ha ritenuto che un'azione di politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) per la riforma del settore della sicurezza in Guinea-Bissau fosse opportuna, in quanto coerente e complementare con il Fondo europeo di sviluppo e le altre attività comunitarie.
- (9) In seguito a una seconda missione di accertamento dei fatti dell'UE, dispiegata nell'ottobre del 2007, il Consiglio ha approvato, il 10 dicembre 2007, un concetto generale per un'eventuale azione PESD a sostegno della riforma del settore della sicurezza della Guinea-Bissau.
- (10) Con lettera del 10 gennaio 2008 il governo della Guinea-Bissau ha invitato l'UE a dispiegare una missione dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza in Guinea-Bissau.
- (11) Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha approvato un concetto operativo relativo ad una missione condotta nell'ambito della politica europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Guinea-Bissau, denominata «EU SSR GUINEA-BISSAU».
- (12) Nelle conclusioni del 21 novembre 2006 il Consiglio ha stabilito che la SSR nei paesi partner rappresenta uno dei settori chiave per l'azione dell'UE, come riconosciuto nella strategia europea in materia di sicurezza.
- (13) La partecipazione di Stati terzi alla missione dovrebbe essere conforme agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.
- (14) La struttura di comando e controllo della missione lascia impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.

- (15) Per tale missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del segretariato del Consiglio.
- (16) La missione PESD sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC fissati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1. L'Unione europea (UE) istituisce una missione dell'UE a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau di seguito denominata «EU SSR GUINEA-BISSAU» o «missione» comprendente una fase preparatoria che inizia il 26 febbraio 2008 e una fase di attuazione che inizia al più tardi il 1° maggio 2008. La missione avrà una durata non superiore a 12 mesi dalla data in cui sarà dichiarata la sua capacità operativa iniziale.

2. L'EU SSR GUINEA-BISSAU opera conformemente al mandato di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Mandato

1. L'EU SSR GUINEA-BISSAU fornisce consulenza e assistenza alle autorità locali della Repubblica di Guinea-Bissau nella riforma del settore della sicurezza per contribuire a creare le condizioni per l'attuazione della strategia nazionale di riforma del settore della sicurezza, in stretta cooperazione con altri attori dell'UE, internazionali e bilaterali, e al fine di agevolare un ulteriore impegno dei donatori.

2. Gli obiettivi specifici della missione sono i seguenti:

- rendere operativa la strategia nazionale di riforma del settore della sicurezza mediante l'elaborazione di piani di attuazione dettagliati finalizzati alla riduzione/ristrutturazione delle forze armate e delle forze di sicurezza;
- fornire assistenza nell'elaborazione e articolazione delle necessità di sviluppo delle capacità, ivi comprese la formazione e le attrezzature, agevolando la successiva mobilitazione ed impegno da parte dei donatori;
- fornire una valutazione della portata e dei rischi relativi ad un impegno permanente nel quadro della PESD a medio termine a sostegno dell'attuazione della riforma del settore della sicurezza.

Articolo 3

Struttura della missione

La missione ha luogo nella capitale Bissau e comprende:

- a) il capomissione e il vice capomissione, coadiuvati da una cellula di sostegno della missione e da un consigliere politico/responsabile dell'ufficio stampa (POLAD/PPIO);

b) consiglieri che lavorano con:

- l'Esercito,
- la Marina,
- l'Aeronautica militare,

e a livello di Stato maggiore delle Forze Armate;

c) consiglieri che lavorano con:

- la polizia giudiziaria,
- l'Ufficio nazionale dell'Interpol,
- i servizi preposti all'azione penale e
- le forze di polizia preposte all'ordine pubblico;

anche per quanto riguarda l'istituzione di una guardia nazionale;

e

- d) un consigliere presso il segretariato del comitato di coordinamento tecnico (CTC).

Articolo 4

Comandante civile dell'operazione

1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) è il comandante civile dell'operazione dell'EU SSR GUINEA-BISSAU.

2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale del Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EU SSR GUINEA-BISSAU.

3. Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio e di quelle del CPS, se necessario impartendo anche istruzioni a livello strategico al capomissione.

4. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, squadre e unità rispettivi.

5. Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

*Articolo 5***Capomissione**

1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro.

2. Il capomissione esercita il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3. Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell'EU SSR GUINEA-BISSAU a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante civile dell'operazione a livello strategico.

4. Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione e a tal fine firma un contratto con la Commissione.

5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

6. Il capomissione rappresenta l'EU SSR GUINEA-BISSAU nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità della missione.

7. Il capomissione, assistito dal segretariato generale del Consiglio, elabora il piano operativo (OPLAN) della missione che sarà approvato dal Consiglio.

*Articolo 6***Personale**

1. L'EU SSR GUINEA-BISSAU è costituita essenzialmente da personale distaccato da Stati membri o istituzioni dell'UE. Ciascuno Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi connessi con ogni membro del personale da esso distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di spiegamento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, escluse le indennità giornaliere, le indennità di sede disagiata e di rischio.

2. La missione assume personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite dagli Stati membri.

3. Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'UE per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di

sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾ (di seguito denominate «norme di sicurezza del Consiglio»).

*Articolo 7***Catena di comando**

1. L'EU SSR GUINEA-BISSAU dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

2. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EU SSR GUINEA-BISSAU.

3. Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale del SG/AR, è il comandante dell'EU SSR GUINEA-BISSAU a livello strategico e, come tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico. La cellula civile-militare dello Stato maggiore dell'Unione europea partecipa a tutti gli aspetti nei limiti del proprio mandato.

4. Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite il SG/AR.

5. Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EU SSR GUINEA-BISSAU a livello di teatro e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile.

*Articolo 8***Controllo politico e direzione strategica**

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato.

Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta del Segretario Generale/Alto Rappresentante, e per modificare il CONOPS e l'OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell'operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

*Articolo 9***Disposizioni finanziarie**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 5 650 000 EUR.
2. Tutte le spese sono amministrate secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi.
3. Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.
4. Le disposizioni finanziarie ottemperano ai requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature.
5. Le spese connesse alla missione sono ammissibili dall'entrata in vigore della presente azione comune.

*Articolo 10***Partecipazione degli Stati terzi**

1. Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Repubblica di Guinea-Bissau, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione.
2. Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.
3. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità precise concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. Il SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima. Se l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

*Articolo 11***Coordinamento**

1. Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra la presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell'articolo 3, secondo comma del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine. Si pongono in essere, sia a Bissau, sia a Bruxelles, accordi relativi al coordinamento delle attività dell'UE nella Repubblica di Guinea-Bissau.
2. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione della Commissione ai fini della coerenza dell'azione dell'UE a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Guinea-Bissau.
3. Il capomissione si coordina strettamente con la presidenza dell'UE in loco e altri capimissione dell'UE, in particolare riguardo alla partecipazione dell'UE al comitato direttivo per l'attuazione della strategia di sicurezza nazionale.
4. Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali nel paese, in particolare le Nazioni Unite, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e con il gruppo di contatto internazionale in Guinea-Bissau.

*Articolo 12***Comunicazione di informazioni classificate**

1. Il SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» che sono prodotti ai fini dell'operazione in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio.
2. Il SG/AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all'ECOWAS, in funzione dei bisogni operativi, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» che sono prodotti ai fini dell'operazione in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.
3. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, il SG/AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» che sono prodotti ai fini dell'operazione, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'UE.

4. Il SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 13

Status dell'EU SSR GUINEA-BISSAU e del suo personale

1. Lo status dell'EU SSR GUINEA-BISSAU e del suo personale, compresi se del caso i privilegi, immunità e altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. Il SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare le modalità in questione a nome di quest'ultima.

2. Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione della Comunità in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente oggetto del distacco.

Articolo 14

Sicurezza

1. Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EU SSR GUINEA-BISSAU a norma degli articoli 4 e 7, in coordinamento con il servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio.

2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'Unione Europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea e relativi documenti giustificativi.

3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza del Consiglio.

4. Il personale dell'EU SSR GUINEA-BISSAU è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di

assumere le funzioni, a norma dell'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza.

5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio.

Articolo 15

Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l'EU SSR GUINEA-BISSAU.

Articolo 16

Valutazione della missione

Sei mesi dopo l'inizio della fase di attuazione della missione, il CPS riceve una valutazione della missione sulla base di una relazione redatta dal capomissione e dal Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 17

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 maggio 2009.

Articolo 18

Pubblicazione

1. La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Anche le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK

⁽¹⁾ Decisione 2006/683/CE, Euratom (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata da ultima dalla decisione 2007/881/CE, Euratom (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 17).

AZIONE COMUNE 2008/113/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

a sostegno dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (SALW) illegali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quando segue:

- (1) L'8 dicembre 2005, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (SALW) illegali (di seguito «strumento internazionale per il rintracciamento»).
- (2) Il 15 e 16 dicembre 2005, il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (strategia dell'UE sulle SALW) che invita a sostenere l'adozione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per il rintracciamento e la marchiatura delle SALW e relative munizioni.
- (3) Con l'adozione dello strumento internazionale per il rintracciamento gli Stati si sono impegnati ad adottare varie misure volte ad assicurare l'adeguata marchiatura e registrazione delle SALW e a rafforzare la cooperazione nel rintracciamento delle SALW illegali. In particolare, gli Stati devono assicurare di essere in grado di procedere al rintracciamento e di rispondere alle richieste di rintracciamento in conformità ai requisiti dello strumento internazionale per il rintracciamento. Lo strumento stabilisce che gli Stati coopereranno, nel modo opportuno, con le Nazioni Unite per sostenerne l'effettiva attuazione.
- (4) Il 6 dicembre 2006, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 61/66 concernente «Il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti» che ha invitato gli Stati ad attuare lo strumento internazionale per il rintracciamento la cui attuazione sarà esaminata durante la riunione biennale degli Stati nel 2008.
- (5) La presente azione comune dovrebbe essere attuata conformemente all'accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa concluso tra la Commissione europea e le Nazioni Unite.

- (6) Conformemente ai punti 27, 29 e 30 dello strumento internazionale per il rintracciamento il segretariato dell'ONU (Ufficio per gli affari del disarmo) chiede assistenza finanziaria per sostenere le attività volte a promuovere lo strumento internazionale per il rintracciamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. L'Unione europea persegue la promozione dello strumento internazionale per il rintracciamento.
2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Unione europea sostiene un progetto dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (di seguito «UNODA») per la promozione dello strumento internazionale per il rintracciamento nel 2008, che include tre workshop regionali destinati ad una migliore informazione dei funzionari governativi competenti e di altri (inclusi i punti di contatto SALW, i pubblici ufficiali preposti all'applicazione della legge, i membri degli organismi nazionali di coordinamento e i parlamentari) sulle disposizioni dello strumento internazionale per il rintracciamento.

Una descrizione del progetto figura nell'allegato.

Articolo 2

1. La presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante per la PESC («SG/AR»), è responsabile dell'attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.
2. L'attuazione tecnica delle attività risultanti dal contributo dell'UE è a cura dell'UNODA, che svolge i suoi compiti sotto il controllo dell'SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine l'SG/AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.
3. La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si informano reciprocamente a intervalli regolari in merito all'attuazione della presente azione comune, nei limiti delle rispettive competenze.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della presente azione comune è fissato a 299 825 EUR, a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo di finanziamento prevede che l'UNODA assicuri la visibilità del contributo dell'UE corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente azione comune. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente azione comune sulla scorta di relazioni elaborate dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione è pienamente associata e riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione della presente azione comune.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa scade dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o 6 mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK

ALLEGATO

CONTRIBUTO DELL'UE AL PROGETTO DELLE NAZIONI UNITE A SOSTEGNO DELLO STRUMENTO INTERNAZIONALE PER IL RINTRACCIAMENTO**1. Introduzione**

Il segretariato delle Nazioni Unite (Ufficio per gli affari del disarmo) (di seguito «UNODA») intende organizzare nel 2008 una serie di workshop regionali e subregionali al fine di consentire ai funzionari governativi competenti e ad altri (inclusi i punti di contatto delle SALW, i pubblici ufficiali preposti all'applicazione della legge, i membri degli organismi nazionali di coordinamento e i parlamentari) di essere meglio informati circa le disposizioni dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (SALW) illegali, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 dicembre 2005 (di seguito «strumento internazionale per il rintracciamento»).

2. Descrizione del progetto

I workshop saranno concentrati sulla pratica, con una durata di due giorni, e forniranno ai partecipanti informazioni volte a migliorare la loro conoscenza dello strumento internazionale per il rintracciamento, della sua importanza e delle capacità, abilità e risorse che sarebbero necessarie per assicurarne l'attuazione a livello nazionale. In aggiunta i workshop mireranno ad avviare valutazioni delle esigenze specifiche per paese.

La sezione per le armi convenzionali dell'UNODA intende organizzare ed attuare i workshop in collaborazione con la sezione per il disarmo regionale dell'Ufficio, che include i tre centri regionali delle Nazioni Unite per il disarmo. Inoltre l'UNODA si adopererà per lavorare in partenariato con i governi interessati, le pertinenti organizzazioni regionali e/o subregionali, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni della società civile con conoscenze tecniche nel settore della marchiatura e del rintracciamento delle SALW, incluso il centro internazionale di Bonn per la riconversione (BICC), l'Istituto europeo di ricerca e informazione sulla pace e sulla sicurezza (GRIP) e la «Small Arms Survey» (Inchiesta sulle armi di piccolo calibro). Saranno svolte anche presentazioni tecniche in stretta cooperazione con l'Interpol, al fine di familiarizzare i partecipanti con gli strumenti tecnici a disposizione e di assistere i pubblici ufficiali preposti all'applicazione della legge nell'identificazione e nel tracciamento delle SALW illegali.

2.1. Africa occidentale

Sedi possibili per il workshop nell'Africa occidentale sono Bamako (Mali), Abuja (Nigeria), Libreville (Gabon), o il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace e il disarmo a Lomé (Togo). Una decisione definitiva sull'ubicazione del workshop sarà presa dall'UNODA in coordinamento con la presidenza, assistita dall'SG/AR.

Gli Stati membri delle organizzazioni subregionali della «Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale» (ECOWAS) e della «Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale» (CEEAC) saranno ammessi a partecipare ⁽¹⁾ al seminario:

ECOWAS: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo. CEEAC: Angola, Burundi, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Congo, Gabon, Guinea equatoriale, Sao Tomé e Principe.

2.2. Asia

Il workshop in Asia si terrà a Seoul, Repubblica di Corea.

I seguenti paesi sono ammessi a partecipare al workshop:

Afghanistan, Australia ⁽²⁾, Bangladesh, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Giappone ⁽²⁾, Kazakhstan, Repubblica del Kirghizistan, Malesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Filippine, Isole Salomone, Sri Lanka, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam.

2.3. America Latina e Caraibi

Il workshop in America Latina e Caraibi si terrà in Brasile. Una decisione definitiva sull'ubicazione del workshop sarà presa dall'UNODA in coordinamento con la presidenza, assistita dall'SG/AR.

I seguenti paesi sono ammessi a partecipare al workshop:

Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela.

3. Durata

La durata totale stimata dei progetti è di dodici mesi.

⁽¹⁾ L'UNODA organizzerà un workshop per il Nord, l'Est e il Sud dell'Africa nel dicembre 2007.

⁽²⁾ I governi di Australia e Giappone si assumeranno le spese di viaggio dei loro partecipanti.

4. Beneficiari

I beneficiari dei seminari sono gli Stati di Africa, Asia e America Latina sopra indicati che, a parere dell'UNODA, necessitano di migliorare la loro conoscenza delle disposizioni stabilite dallo strumento internazionale per il rintracciamento, nonché di individuare le capacità, le abilità e le risorse che sarebbero necessarie per assicurarne l'attuazione a livello nazionale.

Saranno invitati a partecipare anche i potenziali donatori di assistenza tecnica regionali e di altro genere, nonché le competenti organizzazioni internazionali regionali e subregionali.

5. Ente incaricato dell'attuazione del progetto

Nel contesto della sua responsabilità generale, l'UNODA attuerà le attività tecniche risultanti dal contributo dell'UE, come previsto nella presente azione comune, sotto il controllo dell'SG/AR, che assiste la presidenza.

6. Stima del costo totale del progetto e del contributo finanziario dell'UE

Il progetto deve essere cofinanziato dall'UE e da altri donatori. Il contributo dell'UE coprirà la partecipazione di rappresentanti degli Stati beneficiari e di esperti ai workshop, escluso il personale delle Nazioni Unite, nonché i costi di conferenza. Il contributo dell'UE finanzia in via prioritaria le attività ammissibili per il workshop in Africa. Possono essere coperte anche le spese sostenute dalle pertinenti organizzazioni regionali e subregionali, purché siano direttamente legate alla loro partecipazione alle attività previste dai progetti. L'UNODA sarà responsabile del coordinamento globale dei contributi forniti da altri donatori, che finanzieranno le spese restanti del progetto.

Il costo stimato totale del progetto è di 798 800 USD a cui l'UE contribuirà con 299 825 EUR.
